

## CONVENZIONE

### TRA L'ASL ROMA 2 E L'ASL DI VITERBO PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN PEDIATRIA E NEONATOLOGIA

Tra

**Azienda Sanitaria Locale di Viterbo (di seguito ASL Viterbo)**, con sede Legale Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo (VT), Partita IVA 01455570562, nella persona della Dott.ssa Simona DI GIOVANNI, Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Commissario Straordinario Dr. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n° 1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni;

e

**Azienda Sanitaria Locale Roma 2, (di seguito ASL Roma 2)** con sede legale in in Via Maria Brighenti 23 – 00159 Roma, Codice Fiscale e Partita IVA: 13665151000, rappresentata dal Dr. Giorgio Casati, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede della stessa.

**Le parti come sopra rappresentate, concordano quanto segue:**

#### Articolo 1 – Finalità

L'ASL Viterbo e l'ASL Roma 2 concordano, con il presente atto, la prosecuzione del rapporto di collaborazione per l'espletamento di prestazioni specialistiche in **pediatria**, da effettuare presso il P.O. di Belcolle, e la contestuale attivazione di un rapporto di collaborazione per l'effettuazione di prestazioni da parte di **Pediatr** **neonatologi** presso il P.O. Belcolle, attesa la grave carenza delle figure professionali predette.

#### Articolo 2 – Individuazione della figura medica, struttura ed organizzazione

L'ASL Roma 2 si impegna a garantire alla ASL Viterbo le prestazioni professionali di cui all'art.1, da svolgere a cura di Dirigenti Medici Pediatri e Pediatri Neonatologi disponibili ad effettuare le prestazioni ed individuati dalla ASL Roma 2.

Gli specialisti designati effettueranno l'attività al di fuori del proprio impegno istituzionale - art. 117 del CCNL 19.12.2019 dell'Area Sanità e al D.lgs. 66/2003 in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, utilizzando gli spazi, le apparecchiature e il materiale di consumo messi a disposizione dall'Azienda, con un impegno orario che non contrasti con l'attività istituzionale e compatibile con i limiti della vigente normativa.

Con riferimento alle prestazioni specialistiche in **Pediatria**, per le finalità di cui all'art.1, la ASL Roma 2 si impegna a garantire per singolo Dirigente medico individuato 1/3 turni mensili ciascuno da 12 ore in attività ALPI, concordati secondo le esigenze delle parti stesse, mediante la predisposizione di un calendario da parte del Direttore della UOC Pediatria di Viterbo.

Con riferimento alle prestazioni specialistiche in **Neonatologia**, la ASL Roma 2 si impegna a garantire per singolo Dirigente medico individuato 3/6 turni mensili ciascuno da 12 ore in attività ALPI concordati secondo le esigenze delle parti stesse, mediante la predisposizione di un calendario da parte del Direttore della UOC Pediatria di Viterbo.

Ciascuna delle parti indica un Referente per le attività cliniche dell'accordo. Al Referente compete di rappresentare la Parte che l'ha designato per le attività attuative del presente accordo, nonché di monitorare costantemente quanto scaturito con l'entrata in vigore dello stesso.

Il Referente per le attività cliniche della ASL di Viterbo è il Dr. Giorgio Bracaglia EMAIL [giorgio.bracaglia@asl.vt.it](mailto:giorgio.bracaglia@asl.vt.it)

Il Referente per le attività cliniche della ASL Roma 2 è la Dr.ssa Camilla Gizzi EMAIL [camilla.gizzi@aslroma2.it](mailto:camilla.gizzi@aslroma2.it).

### **Articolo 3 – Aspetti economici dell'accordo**

Ai fini della determinazione del corrispettivo economico sostenuto dall'ASL Viterbo per le prestazioni sanitarie erogate si stabilisce che il valore economico di riferimento è il seguente:

- prestazione di pediatria – tariffa oraria pari a 60,00 euro e rimborso spese carburante
- prestazioni di neonatologia - tariffa oraria pari a 80,00 euro e rimborso spese carburante.

Il rimborso spese di viaggio è pari a 1/5 del costo della benzina nel mese di riferimento e con rendicontazione dei giorni in cui avviene da parte dei professionisti

Le parti concordano per una copertura oraria, fino al massimo di 12 ore a turno e la cui fruizione risulti modulabile in base alle esigenze dei reparti di appartenenza.

### **Articolo 4 – Procedure di addebito e controllo**

I Dirigenti Medici che hanno espletato le attività di cui all'art.1 provvederanno a compilare il modulo allegato alla presente convenzione indicante i turni eseguiti e le ore di presenza, opportunamente firmato dagli stessi e controfirmato dal Direttore Responsabile della U.O. di Pediatria presso cui viene effettuata la prestazione e dalla Direzione Sanitaria del P.O. Belcolle.

La Direzione Sanitaria del P.O. Belcolle invierà mensilmente alla UOC Affari Generali della Asl di Viterbo i moduli certificati che saranno trasmessi all'ASL ROMA 2 per la rendicontazione e per la successiva emissione della fattura elettronica, previa acquisizione dell'ordine elettronico emesso, ai sensi del DM del 07.12.2018, art. 3 comma 4, dall'ASL di Viterbo.

L'ASL di Viterbo provvederà a versare entro il trimestre successivo a quello di riferimento le somme spettanti all'ASL Roma 2 risultanti dalla fattura elettronica tramite bonifico sul c/c bancario IT79M0100503221000000218020 – BNL - Agenzia 21, Via Tiburtina 399. Il corrispettivo sarà riversato dall'ASL Roma 2 al personale avente diritto quale prestatore della consulenza, solo in seguito all'avvenuto incasso delle somme e all'esito della detrazione dal ricavo della quota del 5% a titolo di ristoro costi generali aziendali, detratti inoltre gli oneri riflessi a carico dell'Azienda

### **Articolo 5 – Durata**

Il presente Accordo di collaborazione viene rinnovato, senza soluzione di continuità, per le parti relative alle prestazioni specialistiche di pediatria e contestualmente avviato, a partire dalla sottoscrizione del presente atto e fatte salve le prestazioni che vengono autorizzate nelle more della stipula in considerazione della situazione di estrema urgenza, per le prestazioni specialistiche in neonatologia, con durata sino al 31/12/2024, salvo recesso anticipato da esercitarsi in forma scritta da notificare a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 gg. Eventuale rinnovo dovrà essere nuovamente autorizzato ed approvato con la stessa modalità previste per l'approvazione del presente atto.

Sono fatte salve, inoltre, le prestazioni rese, in forza della collaborazione già in essere, nelle more della stipula del presente atto.

### **Articolo 6 – Aspetti Assicurativi**

L'ASL Viterbo si assume l'onere connesso alla copertura dei rischi per responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento delle attività oggetto del presente atto, ai sensi della legge 24/2017.

La ASL Roma 2 provvede, inoltre, alla copertura assicurativa inerente all'utilizzo del mezzo di trasporto, se preventivamente autorizzato.

L'ASL di Viterbo garantisce le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza (D. Lgs. n.81/2008) sollevando l'ASL Roma 2 da qualsiasi onere relativo.

### **Articolo 7 – Codice di comportamento**

I Dirigenti medici interessati, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti a rispettare

gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165” di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62.

Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, si procederà alla risoluzione o decadenza del rapporto, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di condotta.

### **Articolo 8 – Revisione dell’accordo**

Le parti si impegnano ad una revisione ed integrazione della presente convenzione qualora intervengano nuove disposizioni legislative e/o ad eventuali esigenze che potranno emergere nel corso della applicazione. In ogni caso qualsiasi eventuale modifica alla presente convenzione, dovrà essere preventivamente concordato dalle Parti e formalizzato con apposito atto integrativo.

### **Articolo 9 – Protezione dei dati personali**

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto da tale normativa in riferimento al trattamento dei dati personali. Le Parti sono e reciprocamente si considerano, ciascuna per quanto di propria competenza, Titolari autonomi dei trattamenti connessi all’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione. In relazione alle attività oggetto di convenzione, la ASL Roma 2 garantisce che tutti i dati personali saranno fatti oggetto solo dei trattamenti strettamente necessari all’espletamento delle attività convenzionalmente previste, nel più assoluto rispetto di quanto imposto dalla vigente normativa posta a tutela dei dati personali. La ASL Roma 2, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma, alla data di presentazione della sottoscrizione della presente convenzione, di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 nonché ogni Provvedimento emanato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto di convenzione, la puntuale applicazione alla propria struttura — e a quella di eventuali terzi di cui si dovesse servire nell’esecuzione delle attività rispondendone direttamente — della citata normativa e, in particolare, dei principi di privacy by default e by design, l’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy ai propri dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo coinvolti nell’adempimento delle obbligazioni previste dalle attività.

### **Art. 10 - Sottoscrizione della convenzione**

La sottoscrizione della presente convenzione avviene in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. e scambiata tra le parti medesime a mezzo di posta elettronica certificata - PEC.

### **Art. 11 - Registrazione e oneri fiscali**

La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo e può essere registrata in caso d’uso, ai sensi dell’art.5, comma 2 del D.P.R. n.131/86, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.

### **Art. 12 - Comunicazioni relative alla Convenzione**

Tutte le comunicazioni relative all’esecuzione della presente convenzione dovranno avvenire in forma scritta e dovranno essere rese a mezzo Pec.

### **Art. 13 – Controversie**

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l’applicazione, l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione della presente convenzione mediante bonario componimento.

Nel caso in cui la controversia non venga risolta positivamente le parti espressamente convengono competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto

li, .....

**Azienda Sanitaria Locale Viterbo  
Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Simona Di Giovanni**

**Azienda Sanitaria Locale Roma 2  
Il Direttore Generale  
Dott. Giorgio Casati**

